REGOLAMENTO (CEE) N. 3811/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che fissa gli importi compensativi «adesione» applicabili in Portogallo nel settore del riso per la campagna 1990/1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3654/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dei cereali e del riso durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che il prezzo d'intervento del risone applicabile in Portogallo nel corso della campagna 1990/1991 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo (2); che il prezzo fissato comporta l'applicazione di importi compensativi adesione per il risone, il riso semigreggio, il riso semilavorato e il riso lavorato;

considerando che gli importi devono essere stabiliti in base al metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3654/90;

considerando che il prezzo di mercato delle rotture di riso in Portogallo nel corso della prima tappa si discosta dal prezzo di entrata comunitario di un importo minimo; che pertanto non è opportuno applicare a tale prodotto e ai prodotti da esso derivati un importo compensativo adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi adesione applicabili nella campagna di commercializzazione 1990/1991 ai prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (3) sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commisisone
Ray MAC SHARRY
Membro del Commissione

(1) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 31.
(2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

Codice NC	Importo compensativo adesione (in ECU/t)
1006 10 21	29,07
1006 10 23	29,07
1006 10 25	29,07
1006 10 27	29,07
1006 10 92	29,07
1006 10 94	29,07
1006 10 96	29,07
1006 10 98	29,07
1006 20 11	36,34
1006 20 13	36,34
1006 20 15	36,34
1006 20 17	36,34
1006 20 92	36,34
1006 20 94	36,34
1006 20 96	36,34
1006 20 98	36,34
1006 30 21	44,03
1006 30 23	49,12
1006 30 25	49,12
1006 30 27	49,12
1006 30 42	44,03
1006 30 44	49,12
1006 30 46	49,12
1006 30 48	49,12
1006 30 61	46,89
1006 30 63	52,67
1006 30 65	52,67
1006 30 67	52,67
1006 30 92	46,89
1006 30 94	52,67
1006 30 96	52,67
1006 30 98	52,67